

14. Sono autorizzati di condurre a bordo di un bastimento di partenza, ed anche alla vela, i passeggeri conosciuti assieme col loro bagaglio, e ciò sino a tanto che il bastimento si troverà entro i limiti del Lazzaretto, ed anche quando sarà al di là del Molo grande, sempre però previa l'insinuazione all'Ufficio di Sanità.

15. Qualora per oggetti di Sanità e politici fosse formato un cordone, dovranno i battellanti al sortire dalla Rada presentare la fede prescritta alla stazione più prossima del cordone.

16. Resterà libero l'ingresso nel Porto, e lo sbarco delle persone ed effetti di ritorno dalle campagne del territorio, osservando in ciò quanto fu prescritto per tali imbarchi negli articoli 11 e 12 nonchè coll'espresso obbligo del battellante al suo ritorno di dover tosto depositare la sua fede sanitaria nell'Ufficio di Sanità, dal quale alla sua partenza gli fù rilasciata.

17. Allorquando i battellanti sortiranno dalla linea dei Lazzaretti, ancorchè muniti dei dovuti ricapiti, saranno sempre in obbligo d'insinuarsi all'I. R. Legno Guardaporto; coll'avvertenza che ogni qualvolta fosse ommessa una tale obbedienza, saranno responsabili per le conseguenze, che ne derivassero.

18. Nei casi però di un pubblico bisogno, come sarebbe d'un incendio nel Porto e nelle vicinanze ecc., tutti i battellanti dovranno ritrovarsi pronti coi